

Statuto della Sezione Sopracenerina della PRO GRIGIONI ITALIANO **(fondata l'8 gennaio 1959)**

I. Denominazione

Art. 1

La "Sezione Sopracenerina della Pro Grigioni Italiano " (in seguito Sezione) è una associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS, con sede a Bellinzona.

La Sezione è affiliata alla Pro Grigioni Italiano (Associazione centrale).

II Scopo

Art. 2

Lo scopo dell'associazione consiste nel promuovere ogni manifestazione della vita grigionitaliana nel campo culturale, artistico e ricreativo e nel mantenere vivo l'amore per le valli grigionitaliane, nonché di rafforzare i legami e l'amicizia fra i Grigionitaliani residenti nel Sopraceneri e nei dintorni.

III Soci

Art. 3

La Sezione accoglie come soci i Grigionitaliani e gli amici e simpatizzanti residenti nel Sopraceneri e nei dintorni; i soci si dividono in: a) soci attivi, b) soci sostenitori, c) soci onorari. I soci attivi e sostenitori pagano un contributo annuo, hanno diritto di voto nelle Assemblee e concorrono con la loro opera alla vita delle Sezione.

IV Tasse sociali

Art. 4

Le tasse sociali vengono fissate dall'Assemblea Generale, ogni anno per l'esercizio seguente.

V Organi

Art. 5

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato direttivo
- c) la Commissione di revisione

VI Assemblea

Art. 6

L'assemblea dei soci è l'organo supremo della Sezione; essa viene convocata almeno una volta all'anno entro il primo trimestre: L'Assemblea straordinaria quando il Comitato direttivo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. La convocazione dei soci dev'essere effettuata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

VII Competenze dell'Assemblea

Art. 7

L'Assemblea dei soci prende tutte le decisioni che non siano esplicitamente di competenza di altri organi e in particolare:

- a) fissa e modifica lo statuto e gli eventuali regolamenti della Sezione,
- b) elegge, per un periodo di tre anni, il presidente, da 4 a 6 membri del comitato (secondo necessità) e due revisori;
- c) elegge i soci onorari su proposta del comitato,
- d) approva la relazione annuale del comitato sull'attività svolta, il rapporto annuale della commissione di revisione, il programma di attività e il preventivo,
- e) fissa l'importo della tassa sociale,
- f) decide lo scioglimento della Sezione

VIII Comitato

Art. 8

Il comitato è l'organo esecutivo della Sezione; gestisce l'attività culturale e amministra il patrimonio.

IX Composizione

Art. 9

Fanno parte del comitato il presidente, i membri nominati dall'assemblea dei soci; a parte la nomina del presidente, il comitato si costituisce da sé. Designando tra i propri membri il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

